



SODALIZIO  
DI  
S. MICHELE ARCANGELO AI CORRIDORI DI BORGO

ORATORIO DELLA SS. ANNUNZIATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126  
Dott. Iacopo Sce

## **DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE**

### **DECRETO N. 7 DEL 3 LUGLIO 2020**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DELL’I.P.A.B. “SODALIZIO DI SAN MICHELE ARCANGELO AI CORRIDORI DI BORGO”, APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 26 DEL 18 OTTOBRE 2019 – ATTUAZIONE ART. 2.

L’anno 2020, il giorno 1 del mese di luglio il Commissario Straordinario dott. Iacopo Sce, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126,

#### **VISTI:**

- il decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126, di nomina del Commissario straordinario dell’IPAB Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio 6 dicembre 2019, n. T00295, con il quale il medesimo Commissario straordinario è stato prorogato nell’incarico;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza IPAB e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona ASP”;
- il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e s.m.i.;
- la delibera di Giunta regionale n. 804 del 5 novembre 2019, recante “Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17. Prosecuzione della gestione commissariale delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio”, in ragione della quale, “i poteri conferiti ai commissari straordinari in carica, ricomprendenti attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, consentono di riassumere in sé anche quelli finalizzati

all'attuazione di tale normativa; la prosecuzione della gestione commissariale non si pone, pertanto, in contrasto con le norme di cui all'articolo 2 della l. r. 2/2019 e all'articolo 2 del r. r. 17/2019, bensì, in stretta continuità con l'azione già avviata dai citati commissari; rispetto alle attività commissariali finalizzate all'estinzione delle IPAB non sono previsti, dalla normativa citata, termini perentori”;

- lo Statuto del Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, approvato con D.P.R. 19 marzo 1970;
- lo Statuto dell'Opera Pia Ambrogio Fonti, approvato con R.D. 4 luglio 1879;
- lo Statuto dell'Opera Pia Luigi Jacobelli, approvato con R.D. 24 luglio 1879;
- il Regolamento per la disciplina delle locazioni dell'I.P.A.B. “Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo”, approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 26 del 18 ottobre 2019;

PREMESSO che:

- il citato Regolamento per la disciplina delle locazioni dell'I.P.A.B. “Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo”, approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 26 del 18 ottobre 2019, dispone:
  - all'art. 2, comma 2, che “Ai fini del perseguimento della propria missione istituzionale e degli scopi sociali derivanti dalle tavole fondative e dallo Statuto, e per esigenze straordinarie di carattere assistenziale, l'IPAB può riservare una quota massima del 15%, determinata annualmente con decreto del Presidente, di unità abitative di cui alla precedente lett. a), a soggetti che per le loro condizioni socio-economiche non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone come determinato dal presente Regolamento”;
  - all'art. 2, comma 3, che “Per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, l'IPAB ha facoltà di applicare una riduzione fino ad un massimo del 50% sui valori minimi in ragione dei seguenti parametri, debitamente documentati, anche alternativamente considerati:
    - un valore ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro annui euro;
    - presenza nel nucleo familiare di soggetti conviventi affetti da malattie croniche e invalidanti di cui al DM 28 maggio 1999 n. 329 e s.m.i.”;
- il DM 28 maggio 1999 n. 329 e s.m.i. - “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”, reca nell'Allegato n. 1 l'elenco delle condizioni e malattie croniche o invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo e relative prestazioni;

- ai fini della piena attuazione del regolamento per la disciplina delle locazioni dell'I.P.A.B. "Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" e della sua Opere pie amministrata, è necessario individuare i criteri e i parametri di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione della percentuale di unità abitative di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del regolamento per la disciplina delle locazioni dell'I.P.A.B. "Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" e della sua Opere pie amministrata, da riservare a soggetti che per le loro condizioni socio-economiche non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone come determinato dal citato regolamento, occorre tener conto della complessiva situazione finanziaria dell'Ente e delle sue Opere pie amministrata, con particolare riferimento alle unità abitative non locate;
- alla data di adozione del presente decreto, risultano non locate n. 11 unità abitative;
- appare inoltre ragionevole individuare in numero assoluto e non già in percentuale il numero delle unità abitative da riservare a soggetti che per le loro condizioni socio-economiche non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone come determinato dal citato regolamento;

CONSIDERATO inoltre che:

- ai fini della determinazione della percentuale di riduzione del canone di cui al citato art. 2, comma 3, appare opportuno individuare un parametro certo e quantitativamente computabile, desumibile per legge, delle condizioni e malattie croniche o invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo e relative prestazioni recate dal DM 28 maggio 1999 n. 329 e s.m.i.;
- la riduzione del canone, come prevista nel regolamento, è destinata a consentire l'accesso alla locazione ai soggetti, che in ragione di condizioni e malattie croniche o invalidanti, abbiano subito una riduzione delle proprie, o dei familiari conviventi, capacità lavorative con conseguente perdita di reddito;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone all'art. 1, che ai fini della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, tale disciplina si applica, in via principale "alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento";

- che la predetta soglia del 45% di riduzione di capacità lavorativa può essere considerata pertanto quale soglia di accesso ai benefici previsti dalla disciplina generale in materia di tutela dei soggetti affetti da condizioni o malattie croniche o invalidanti, o dei loro famigliari conviventi;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare in n. 5 le unità abitative da riservare a soggetti che per le loro condizioni socio-economiche non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone come determinato dal citato regolamento per le locazioni;
- di applicare la soglia del 45% di riduzione di capacità lavorativa, come accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, quale percentuale minima delle "condizioni o e malattie croniche o invalidanti" per l'accesso al beneficio della riduzione del canone come previsto dall'art. 2, comma 3, del predetto regolamento per le locazioni;
- di prevedere che la percentuale di riduzione del canone di cui al citato art. 2, comma 3, sia calcolata in ragione della percentuale di riduzione di capacità lavorativa, come accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, applicando 0,9 punti percentuali di riduzione del canone per ogni punto percentuale di riduzione della capacità lavorativa fino a un massimo del 50%, come previsto dall'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di applicare i parametri come sopra individuati fino alla data del 31/12/2021;

## DECRETA

per quanto fin qui esposto:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di individuare in n. 5 le unità abitative da riservare a soggetti che per le loro condizioni socio-economiche non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento del canone come determinato dal citato regolamento per le locazioni;
2. di applicare la soglia del 45% di riduzione di capacità lavorativa, come accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, quale percentuale minima delle "condizioni o e malattie croniche o invalidanti" per l'accesso al beneficio della riduzione del canone come previsto dall'art. 2, comma 3, del predetto regolamento per le locazioni;
3. di prevedere che la percentuale di riduzione del canone di cui al citato art. 2, comma 3, sia calcolata in ragione della percentuale di riduzione di capacità lavorativa, come accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, applicando 0,9 punti percentuali di

riduzione del canone per ogni punto percentuale di riduzione della capacità lavorativa fino a un massimo del 50%, come previsto dall'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di applicare i parametri come sopra individuati fino alla data del 31/12/2021;
5. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Iacopo Sce  


#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Avv. Emanuele Faiola, in qualità di Segretario generale dell'ente, certifica che il presente atto è stato affisso all'albo dell'ente il 3 luglio 2020.

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Emanuele Faiola



**ALLEGATO A**

**Tabella di corrispondenza della percentuale di riduzione della capacità lavorativa ai fini della riduzione del canone di locazione in attuazione dell'art. 2 del regolamento per le locazioni**

<b>Riduzione capacità lavorativa riconosciuta</b>	<b>Percentuale riduzione del canone di locazione</b>
45%	0.9
46%	1.8
47%	2.7
48%	3.6
49%	4.5
50%	5.4
51%	6.3
52%	7.2
53%	8.1
54%	9.0
55%	9.9
56%	10.8
57%	11.7
58%	12.6
59%	13.5
60%	14.4
61%	15.3
62%	16.2
63%	17.1
64%	18.0
65%	18.9
66%	19.8
67%	20.7
68%	21.6
69%	22.5
70%	23.4
71%	24.3

72%	25.2
73%	26.1
74%	27.0
75%	27.9
76%	28.8
77%	29.7
78%	30.6
79%	31.5
80%	32.4
81%	33.3
82%	34.2
83%	35.1
84%	36.0
85%	36.9
86%	37.8
87%	38.7
88%	39.6
89%	40.5
90%	41.4
91%	42.3
92%	43.2
93%	44.1
94%	45.0
95%	45.9
96%	46.8
97%	47.7
98%	48.6
99%	49.5
100%	50.0